*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 166

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 25 giugno 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1975



### 1976

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

## REGIONI

### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento



### Regione Molise

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1011**.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « FAES - Centri scolastici e di orientamento », in Milano.**

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « FAES - Centri scolastici e di orientamento », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *giugno* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 8

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1975, n. **1012**.

**Trasferimento della sede dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Trieste.**

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvata la modificazione dell'art. 1 dello statuto dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare - U.I.L.D.M., concernente il trasferimento della sede da Trieste a Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 75

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1976, n. **433**.

**Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.**

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dall'ente ospedaliero « Ospedale civile di Piacenza » e dall'ente morale « Ospizi civili di Piacenza » con atto 14 aprile 1975, n. 40605 di repertorio, a rogito dott. Alberto Vullo, notaio in Piacenza, del complesso monumentale sito in Alseno (Piacenza), denominato ex monastero di Chiaravalle, ivi compreso il chiostro, con esclusione del terreno agricolo entrostante il muro di cinta.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 6, *foglio n.* 79

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1976, n. **434**.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto « Santa Luisa », in Molfetta.**

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto « Santa Luisa », in Molfetta (Bari), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 2

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1976, n. **435**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in Carini.**

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monreale 15 marzo 1974, integrato con dichiarazione 30 maggio stesso anno e con altro decreto 31 luglio 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 1

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1976, n. **436**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Stefano da Nicea, in Reggio Calabria.**

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria 1° gennaio 1971, integrato con due dichiarazioni datate 28 dicembre 1974, relativo all'erezione della parrocchia di S. Stefano da Nicea, in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 3

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1976, n. **437**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gelasio I Papa, in Roma.**

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di Sua Santità 19 maggio 1972, integrato con altro decreto del giorno successivo e da due dichiarazioni datate 15 febbraio 1973 e 12 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Gelasio I Papa, in Roma, località Rebibbia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 4

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1976, n. **438**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di N. S. Gesù Cristo Crocifisso, in Filiano.**

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Potenza 16 ottobre 1966, integrato con due dichiarazioni una 1° giugno 1974 e l'altra senza data, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma di N. S. Gesù Cristo Crocifisso, in frazione Scalera del comune di Filiano (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Bonifacio
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *giugno* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1975.

**Determinazione della quota percentuale mensile da corrispondersi sul trattamento pensionistico fruito da parte dei ciechi civili beneficiari dell'assistenza sanitaria per l'anno 1974.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1972, n. 996, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382;

Visto l'art. 6 del predetto regolamento;

Atteso che i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale hanno concordato le quote percentuali mensili sul trattamento pensionistico fruito da corrispondersi da parte dei ciechi civili beneficiari dell'assistenza sanitaria per l'anno 1974;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico*

La quota percentuale di cui alla premessa è stabilita nella misura del 4,5 per cento.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1975

LEONE

GUI — TOROS — COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1976*
*Registro n. 8 Interno, foglio n. 323*

**(7066)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

**Devoluzione, per l'anno 1974, alle due province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, della somma sostitutiva della quota variabile di I.G.E., già devoluta per l'anno 1972 alla regione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 78 del testo unificato delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il quale prevede l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata, relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle stesse province;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa col 1° gennaio 1973 ed attribuita, ai sensi dell'art. 60 del precedente testo statutario, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita dal menzionato art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in quota variabile, alle province di Trento e di Bolzano, talchè la somma sostitutiva dell'imposta stessa di cui al medesimo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 concorre a formare la quota variabile spettante alle due province;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1975, adottato di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per il tesoro, in corso di registrazione alla Corte dei conti — concernente la determinazione della quota variabile spettante alle due province tridentine ai sensi dell'art. 78 del nuovo statuto — il quale prevede l'attribuzione, per l'anno 1974, alle province medesime di una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., già devoluta alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, ammontante complessivamente a L. 39.806.882.151 da ripartirsi fra dette province in modo da integrare, col provento delle quote di tributi assegnate con il precedente art. 1 del suddetto decreto interministeriale, la somma convenuta di L. 35.275 milioni per la provincia di Trento e di L. 37.091 milioni per la provincia di Bolzano;

Ritenuto che la predetta somma sostitutiva della quota variabile I.G.E. dovuta alle province autonome tridentine per l'anno 1974 dovrà far carico al capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975, il cui stanziamento viene corrispondentemente aumentato, con decreto del Ministro per il tesoro emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 26 aprile 1975, n. 132, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1975, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1975;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita, per l'anno 1974, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, una somma sostitutiva della quota variabile

dell'I.G.E., quota già assegnata alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972 nella misura dei 7/10, ai sensi dell'art. 60 del precedente testo statutario tridentino, ed ora spettante alle due province in virtù dell'art. 78 del nuovo testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di I.G.E. devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 287,775787% (duecentottantasette e settecentosettantacinquemilasettecentottantasette per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

*Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1976*
*Registro n. 28 Finanze, foglio n. 35*

(7250)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetropoma, con sede e stabilimento in Villa Poma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vetropoma, con sede e stabilimento in Villa Poma (Mantova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetropoma, con sede e stabilimento in Villa Poma (Mantova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(7189)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società I.M.I. - Industria meccanica italiana utensili S.p.a., in Ferrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società I.M.I. - Industria meccanica italiana utensili S.p.a., con sede in Ferrara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società I.M.I. - Industria meccanica italiana utensili S.p.a., con sede in Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(7417)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1976.

**Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 25 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del vigente statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale della sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente di nomina ministeriale;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Savino Spinosi e il dott. Mario Paolillo sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente, della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

*Il Ministro*: COLOMBO

(6971)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.

**Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, istitutiva di alcune soprintendenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, sulla competenza territoriale delle soprintendenze costituite con la predetta legge 16 aprile 1973, n. 171;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale sono stati nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dell'Ente ville venete per il periodo 1° luglio 1974 - 31 dicembre 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sull'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

L'arch. Riccardo Mola, soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Veneto è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete.

Roma, addì 17 maggio 1976

*Il Ministro*: PEDINI

(7290)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

***Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.***

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 209;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Pescara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

*Presidente*:

Mustillo dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

*Membri*:

Di Maio geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Fioroni dott. Fabrizio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giuliano dott. Giacomo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

D'Andrea Giancarlo, Febo Italo, Leone Franco, Di Cecco Bruno, Di Clemente Vittorio, Guido Bruno e Fazzano Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Pizzichini Ornello, Pietrantonio Franco, Ciminieri Tommaso e Cascini Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rapposelli Leonardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

*Il Ministro*: TOROS

(7048)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota n. 4909 del 28 aprile scorso, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Viterbo, nel trasmettere la lettera n. 22 datata 7 aprile 1976 dell'unione provinciale artigiani, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della predetta unione sig. Antonio Pasqualini — dimessosi per incompatibilità con altri incarichi — con il sig. Antonio Menichelli;

Decreta:

Il sig. Antonio Menichelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo, quale rappresentante dell'unione provinciale artigiani, in sostituzione del sig. Antonio Pasqualini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

*Il Ministro*: TOROS

(7049)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

**Nuova dipendenza dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Paramaribo (Surinam) e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Willemstad (Curaçao).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 7 ottobre 1966, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in Paramaribo (Surinam) alle dipendenze del consolato di 2ª categoria in Willemstad (Curaçao);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Paramaribo (Surinam), già dipendente dal consolato di 2ª categoria in Willemstad (Curaçao), viene posta alle dirette dipendenze della cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Bogotà.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di 2ª categoria in Willemstad (Curaçao) è modificata come segue: le Antille olandesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dal 1° luglio 1976.

Roma, addì 8 giugno 1976

*Il Ministro*: RUMOR

(7340)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa, con effetto dal 21 agosto 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, stabilimento di Pisa, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

*Il Ministro*: TOROS

(7421)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona, in Somma Vesuviana.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), con effetto dal 6 maggio 1974;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leo Bertona di Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

*Il Ministro*: TOROS

**(7423)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Spresiano Parchetti, in Spresiano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spresiano Parchetti, con sede in Spresiano (Treviso), con effetto dal 9 luglio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Spresiano Parchetti, con sede in Spresiano (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

*Il Ministro*: TOROS

**(7422)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1976.

**Divieto di impiego nelle tinture per capelli di sostanze coloranti dotate di potere mutageno.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, modificato dal D.A.C.I.S. 23 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967;

Vista la comunicazione dell'Istituto superiore di sanità sui coloranti per capelli che mostrano attività mutagena nel sistema genetico della salmonella tiphimurium;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità il quale ha considerato:

che nella letteratura internazionale compaiono frequenti segnalazioni relative al potere mutageno di alcune sostanze di uso comune fra cui alcune reperibili nelle tinture per capelli;

che è ormai accertato che una sostanza dotata di potere mutageno deve essere considerata potenzialmente cancerogena;

che varie molecole impiegate nelle tinture per capelli hanno dimostrato di essere mutagene in esami effettuati su salmonella tiphimurium;

Visto l'elenco di sostanze inviato dall'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta, sulla base dei predetti atti, la necessità di evitare l'impiego nelle tinture per capelli di sostanze coloranti incluse nell'elenco di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato nella preparazione di tinture per capelli l'impiego delle seguenti sostanze:

2,4 - diaminoanisolo;
4 - nitro-0-fenilendiamina (4-NOPD);
2 - nitro-p-fenilendiamina (2-NPPD);
2,5 - diaminoanisolo;
2 - amino-5-nitrofenolo;
m-fenilendiamina;
0-fenilendiamina;
2-amino-4-nitrofenolo;
2,5-diaminotoluene.

Art. 2.

Entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* le tinture per capelli contenenti le sostanze di cui al precedente art. 1 devono essere ritirate dal commercio.

Art. 3.

Sulle etichette, sugli involucri e sui foglietti illustrativi delle confezioni delle tinture per capelli poste in vendita e comunque distribuite entro il termine di cui all'art. 2, che contengano le sostanze indicate nell'art. 1, devono figurare le seguenti avvertenze: *a*) il prodotto può essere nocivo; *b*) l'uso prolungato può favorire la comparsa, a distanza, di processi morbosi anche gravi; *c*) i lavoratori che maneggiano abitualmente le sostanze di cui all'art. 1 sono esposti al pericolo derivante dalle proprietà mutagene delle stesse.

Tali diciture devono essere scritte su di una striscia gialla e devono essere stampate in modo chiaro, con caratteri alti almeno 4 mm.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(7396)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1976, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 393, il ricorso avverso il provvedimento ministeriale che ha disposto la cessazione dal servizio per motivi disciplinari, contro il mancato rimborso di spese sostenute e la corresponsione di indennità varie, nonché contro la mancata riammissione in servizio, prodotto dal sig. Di Marco Elio, già guardia nel Corpo degli agenti di custodia, è dichiarato inammissibile.

**(7103)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1976, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 394, il ricorso avverso la mancata concessione dell'indennità di profilassi antitubercolare, prodotto dal sig. Cannoni Leonidio, già maresciallo capo nel Corpo degli agenti di custodia, è dichiarato inammissibile.

**(7104)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari dell'officina dell'impresa Rupi e Fracassi, in Arezzo

E' revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dell'officina, ubicata in Arezzo, dell'impresa Rupi e Fracassi, in Arezzo, via Chiarini, concessa con i decreti ministerali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

**(7298)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

*A* 330 del 6 maggio 1976 relativa ai pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero 50 per cento;

*A* 331 del 7 maggio 1976 relativa all'obbligo di finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine;

*A* 332 del 10 maggio 1976 relativa ai conti valutari.

**(7297)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**(7426)**

### Vacanza della cattedra di storia economica contemporanea presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania è vacante la cattedra di storia economica contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(7428)**

### Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(7427)**

### Vacanza delle cattedre di fisiologia applicata, di microbiologia e di clinica otorinolaringoiatrica presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisiologia applicata;
2) microbiologia;
3) clinica otorinolaringoiatrica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(7429)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Rinuncia allo svolgimento della V e VI « Sel-Ca - Mostra-mercato nazionale delle calzature per l'Italia »

La regione Toscana ha comunicato che gli organizzatori hanno rinunciato ad organizzare la V e VI « Sel-Ca - Mostra-mercato nazionale delle calzature per l'Italia », iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1976, che avrebbe dovuto aver luogo in Firenze dal 24 al 26 aprile 1976 e dal 16 al 18 ottobre 1976, con carattere nazionale.

**(7199)**

### Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 2018-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 2018-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Mangolini Mario, con sede in Valenza, via Sassi, 2.

**(7202)**

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1903-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1903-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Raselli & Piralli, con sede in Valenza, via Castagnone, 21.

**(7203)**

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1924-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1924-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Berrutti Mauro, con sede in Casale Monferrato, via F.lli Armani, 8.

**(7205)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1869-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1869-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Malvezzi Dario, in Valenza, via Cremona, 46.

**(7201)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1915-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1915-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Zanetta & Barbero, con sede in Valenza, via Mario Nebbia, 3.

**(7204)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

**Corso dei cambi del 21 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 854 — | 854 — | 853,60 | 854 — | 854 — | 853,98 | 853,90 | 854 — | 854 — | 854 — |
| Dollaro canadese | 878,25 | 878,25 | 877,80 | 878,25 | 878,55 | 878,20 | 878,15 | 878,25 | 878,25 | 878,25 |
| Franco svizzero | 343,85 | 343,85 | 343,30 | 343,85 | 343,45 | 343,80 | 343,75 | 343,85 | 343,85 | 343,85 |
| Corona danese | 139,64 | 139,64 | 139,60 | 139,64 | 139,50 | 139,60 | 139,55 | 139,64 | 139,64 | 139,65 |
| Corona norvegese | 153,81 | 153,81 | 153,50 | 153,81 | 153,70 | 153,80 | 153,67 | 153,81 | 153,81 | 153,80 |
| Corona svedese | 191,71 | 191,71 | 192 — | 191,71 | 191,65 | 191,70 | 191,63 | 191,71 | 191,71 | 191,70 |
| Fiorino olandese | 311,95 | 311,95 | 312 — | 311,95 | 311,80 | 311,90 | 311,80 | 311,95 | 311,95 | 311,95 |
| Franco belga | 21,532 | 21,532 | 21,55 | 21,532 | 21,52 | 21,50 | 21,52 | 21,532 | 21,532 | 21,53 |
| Franco francese | 179,74 | 179,74 | 179,80 | 179,74 | 179,80 | 179,70 | 179,77 | 179,74 | 179,74 | 179,75 |
| Lira sterlina | 1515,60 | 1515,60 | 1517 — | 1515,60 | 1515,20 | 1515,58 | 1515,45 | 1515,60 | 1515,60 | 1515,60 |
| Marco germanico | 331,42 | 331,42 | 331,60 | 331,42 | 331,35 | 331,40 | 331,40 | 331,42 | 331,42 | 331,40 |
| Scellino austriaco | 46,285 | 46,285 | 46,33 | 46,285 | 46,28 | 46,25 | 46,265 | 46,285 | 46,25 | 46,30 |
| Escudo portoghese | 27,50 | 27,50 | 27,45 | 27,50 | 27,47 | 27,48 | 27,550 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
| Peseta spagnola | 12,571 | 12,571 | 12,59 | 12,571 | 12,56 | 12,55 | 12,565 | 12,571 | 12,571 | 12,57 |
| Yen giapponese | 2,855 | 2,855 | 2,86 | 2,855 | 2,85 | 2,83 | 2,8540 | 2,855 | 2,855 | 2,85 |

**Media dei titoli del 21 giugno 1976**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 94,500 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,725 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 85,275 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,750 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 92 — |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,400 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,650 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,225 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 82,675 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 81,675 |
| » 6 % » » 1970-85 | 83,500 |
| » 6 % » » 1971-86 | 82,175 |
| » 6 % » » 1972-87 | 82,775 |
| » 9 % » » 1975-90 | 92,175 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | 95,00 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 85,850 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 86,075 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 82,050 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 78,600 |
| » poliennali 7 % 1978 | 89,725 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 88,825 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 88,050 |
| » » 9 % 1980 | 87,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 giugno 1976**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 853,95 |
| Dollaro canadese | 878,20 |
| Franco svizzero | 343,80 |
| Corona danese | 139,595 |
| Corona norvegese | 153,74 |
| Corona svedese | 191,67 |
| Fiorino olandese | 311,875 |
| Franco belga | 21,526 |
| Franco francese | 179,755 |
| Lira sterlina | 1515,525 |
| Marco germanico | 331,41 |
| Scellino austriaco | 46,275 |
| Escudo portoghese | 27,502 |
| Peseta spagnola | 12,568 |
| Yen giapponese | 2,854 |

# MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 mod. 241 DP. — Data: 11 marzo 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Imperia. — Intestazione: don Giuseppe Gandolfo, nato a Conio il 28 marzo 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(6942)**

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lizzano in Belvedere

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1976, n. 1436 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1911/1860 nella seduta del 4 giugno 1976), è stato approvato il piano regolatore generale adottato dal comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 8 novembre 1972, n. 102.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(7364)**

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castello d'Argile

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1976, n. 1446 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1918/1862 nella seduta del 4 giugno 1976), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castello d'Argile (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 20 dicembre 1974, n. 198.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(7365)**

### Variante al piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1976, n. 1440 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1913/1871 nella seduta del 4 giugno 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Tizzano Val Parma (Parma) con deliberazione del consiglio comunale 26 aprile 1975, n. 75.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(7368)**

### Varianti al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1976, n. 1449 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1921/1865 nella seduta del 4 giugno 1976), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 192.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(7367)**

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1976, n. 1448 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1920/1864 nella seduta del 4 giugno 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 aprile 1975, n. 191.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(7366)**

### Approvazione del piano di zona del comune di Pontenure

Con deliberazione della giunta regionale 6 maggio 1976, n. 1437 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1912/1870 nella seduta del 4 giugno 1976), è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pontenure (Piacenza) adottato con deliberazione del consiglio comunale 20 dicembre 1974, n. 109.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(7369)**

# REGIONE LAZIO

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nemi

Con deliberazione della giunta regionale 11 luglio 1975, numero 2546, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 19 maggio 1976, con verbale n. 242/3, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale del comune di Nemi (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge n. 1150/1942.

**(7300)**

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cisterna di Latina

Con deliberazione della giunta regionale 9 marzo 1976, n. 893, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 21 aprile 1976, verbale n. 237/157, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale di Cisterna di Latina (Latina).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

**(7301)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso a sei posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa circondariale di Trento.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;
Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendente dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Trento;
Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Trento, con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.
*Requisiti generali e limiti di età*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);
3) avere il godimento dei diritti politici;
4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;
6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.
*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

*a)* il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;
*b)* il luogo e la data di nascita;
*c)* i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
*d)* il possesso della cittadinanza italiana;
*e)* il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
*f)* le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;
*g)* il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;
*h)* la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono, sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualifica di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.
*Inammissibilità - Decadenza*

*a)* Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;
2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2;

*b)* Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;
2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
*Svolgimento del concorso*

Il concorso si effettua mediante *esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di vigilatrici penitenziarie.*

La commissione giudicatrice formula il giudizio sulla idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

*b*) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta la esclusione dal concorso.

Art. 6.

*Commissione esaminatrice*

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

*Formazione della graduatoria*

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

*Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.*

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 9.

*Approvazione della graduatoria*

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

*Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici*

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autentica su carta da bollo da L. 700, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, le candidate sono tenute a presentare, su carta da bollo da L. 700, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 700;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) certificato di godimento dei diritti politici;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

*Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso*

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Art. 12.

*Nomina delle vincitrici del concorso*

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate «vigilatrici penitenziare» in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

*Trattamento economico*

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *giugno* 1976
*Registro n.* 15 *Giustizia, foglio n.* 121

---

Schema della domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 700)

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II* - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . . . nata a . . . provincia di . . . il (giorno, mese ed anno) . . . domiciliata in . . . . . . provincia di . . . . via . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di 2ª categoria con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria» in prova, presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Trento.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc. utili ai fini della graduatoria) . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

Data, . . . . . . . .

Firma (1) . . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1770.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

**(7438)**

# MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di guardiano, per le esigenze dei compartimenti di Milano e Venezia.**

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2808, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 45, avrà luogo il giorno 18 luglio 1976, con inizio alle ore 7.30, nelle località e sedi appresso indicate:

*Sede di Milano*:

liceo scientifico «L. Cremona», viale Marche, 73.

*Sede di Venezia*:

liceo scientifico «G. Bruno», via Baglioni, 22, Mestre.

**(7549)**

**Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di segretario tecnico in prova, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.**

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1975, n. 2693, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 332, avrà luogo a Roma il giorno 18 luglio 1976, alle ore 8, presso il palazzo dello sport (EUR).

**(7550)**

**Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione.**

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1975, n. 2837, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 334, avrà luogo a Roma il giorno 11 luglio 1976, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

palazzo dei congressi (EUR);
palazzo dello sport (EUR).

**(7551)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di allievi al 158° corso dell'Accademia militare di Modena.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 183, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 158° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 15 luglio 1976 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al primo anno del 158° corso dell'Accademia militare di Modena previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del decreto ministeriale 21 aprile 1976, è prorogato al 15 luglio 1976.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1976

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *giugno* 1976
*Registro n.* 17 *Difesa, foglio n.* 76

**(7579)**

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Commissione giudicatrice del concorso a venticinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Veneto.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1975, registro n. 4, foglio n. 229, con il quale viene bandito un concorso pubblico a venticinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, per le sedi del Veneto, suddivisi come segue:

*Soprintendenza ai monumenti di Venezia*:

un posto conducente di automezzi (2ª categoria);
un posto falegname (2ª categoria);
un posto marmista (2ª categoria);
due posti muratore (2ª categoria);
un posto padrone di motoscafi (2ª categoria);
un posto pittore verniciatore (2ª categoria);
un posto restauratore (2ª categoria);
un posto vetraio (2ª categoria);
due posti manovale (3ª categoria).

*Soprintendenza alle gallerie del Veneto*:

due posti conducente di automezzi (2ª categoria);
un posto ebanista (2ª categoria);
un posto elettricista (2ª categoria);
due posti falegname (2ª categoria);
un posto fotografo (2ª categoria);
un posto padrone di motoscafi (2ª categoria);
due posti muratore (2ª categoria).

*Soprintendenza alle gallerie di Venezia*:

un posto elettricista (2ª categoria);
un posto falegname (2ª categoria);
un posto muratore (2ª categoria);
un posto padrone di motoscafi (2ª categoria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a venticinque posti di operaio nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Veneto, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1975 indicato nelle premesse, risulta così composta:

*Presidente*:

Padoan arch. Renato, dirigente superiore - soprintendenza per i beni ambientali e architettonici - Venezia.

*Membri*:

Valcanover prof. Francesco, dirigente superiore - soprintendenza per i beni artistici e storici - Venezia;
Carandente prof. Giovanni, dirigente superiore - soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto;
Mola arch. Riccardo, primo dirigente - soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;
Dillon dott. Gianvittorio, direttore nel ruolo degli storici dell'arte per i beni artistici e storici del Veneto.

*Membri aggiunti*:

Roiatti ing. Duilio, ispettore capo dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile - Venezia, per la qualifica conducente di automezzi - Venezia;
Spezzoni dott. Paolo, esperto di elettricità e radiologia, per la qualifica elettricista - Venezia.

La sig.na Wanda Ventura, segretario capo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1062 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso - spesa presumibile L. 500.000 (cinquecentomila).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1976
*Registro n.* 3 *Beni culturali, foglio n.* 307

**(7168)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.**

Nel Bollettino ufficiale n. 5 del 30 gennaio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 63, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

**(6944)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del 16-23 gennaio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 295, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

**(6947)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria, Abruzzi e Molise.**

Nel Bollettino ufficiale n. 48-49 del 28 novembre-5 dicembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1974, registro n. 77 Istruzione, foglio n. 134, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972.

**(6949)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.**

Nel Bollettino ufficiale n. 5 del 30 gennaio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 67, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972.

**(6950)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.**

Nel Bollettino ufficiale n. 5 del 30 gennaio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 64, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972.

**(6951)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del 16-23 gennaio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 91 Istruzione, foglio n. 364, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di ragioniere in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1972.

**(6952)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli, integrato da colloquio, a due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione archeologia, nel ruolo degli ispettori centrali.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 12-13 del 18-25 marzo 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 81 Istruzione, foglio n. 388, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione archeologia, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, indetto con i decreti ministeriali 3 novembre 1971 e 17 dicembre 1973.

**(6945)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli, integrato da colloquio, a tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole statali d'istruzione secondaria di primo grado.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 12-13 del 18-25 marzo 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 89, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento dell'italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole statali d'istruzione secondaria di primo grado, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1974.

**(6946)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria.**

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del 16-23 gennaio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 99 Istruzione, foglio n. 125, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Calabria, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1972.

**(6953)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragionerie in prova nel ruolo del personale della carriera di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici regionali e interregionali.**

Nel Bollettino ufficiale n. 46-47 del 14-21 novembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1974, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 333, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici regionali e interregionali, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1973.

**(6948)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

**Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 679.6.III del 20 giugno 1975, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno;

Visto il proprio decreto n. 1127.6.III del 31 marzo 1976, col quale è stata nominata la commissione di esami per il concorso in parola, nonchè i provvedimenti successivi di modificazione e sostituzione;

Visto il verbale della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la presente graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Belluno e dei consorzi di vigilanza igienica con sede in Longarone, Puos d'Alpago, Agordo, Cencenighe, Fonzaso:

| | |
|---|---|
| Targon Armando | punti 174,000 su 240 |
| Mazzucco Giangabriele | » 148,125 » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, affisso per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Belluno e dei comuni interessati.

Belluno, addì 26 maggio 1976

*Il medico provinciale*: FIABANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1900.6.III di data odierna, col quale viene approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Belluno e dei consorzi di vigilanza igienica di Longarone, Agordo, Puos d'Alpago, Cencenighe e Fonzaso;
Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24 del regio decreto 11 marzo 1945, n. 281 e 25;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le preferenze espresse dai vincitori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Targon Armando, nato a Copparo (Ferrara) il 3 gennaio 1926, è nominato ufficiale sanitario del comune di Belluno.
Il dott. Giangabriele Mazzucco, nato a Padova il 18 agosto 1930. è nominato ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica con sede in Longarone.
La nomina è stabilita in via di esperimento per un biennio
Il servizio deve essere assunto entro quindici giorni dalla data del ricevimento del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno, ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, di quello della prefettura e di quello dei comuni e dei consorzi interessati.

Belluno, addì 26 maggio 1976

*Il medico provinciale*: FIABANE

(6761)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

## Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1263 del 15 settembre 1975, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Ancona;
Visto il decreto n. 1737 del 16 gennaio 1976, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso in oggetto;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | |
|---|---|
| Jannaci Giuseppe | punti 175,52 |
| Ilari Gino | » 142,12 |
| Ambrosini Stefano | » 138,50 |

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona, di questo ufficio e del comune interessato.

Ancona, addì 4 giugno 1976

*Il veterinario provinciale*: PIERSIMONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 857 del 4 giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1263 del 15 settembre 1975, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Ancona;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il dott. Jannaci Giuseppe è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo del comune di Ancona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ancona, di quest'ufficio e del comune interessato.

Ancona, addì 4 giugno 1976

*Il veterinario provinciale*: PIERSIMONI

(7315)

## Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1841 del 3 febbraio 1975, con il quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1974;
Visti i successivi decreti n. 577 e n. 578 datati 14 aprile 1976, con i quali è stata approvata la graduatoria generale dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;
Considerato che i dottori Canneto Amneris, vincitore della 2ª condotta di Senigallia, Diotalevi Virgilio, vincitore della condotta unica di Filottrano e Campodonico Bruno, vincitore della condotta consorziale di Castelplanio, hanno rinunziato ad essere nominati vincitori delle rispettive condotte come risulta dalle comunicazioni agli atti di quest'ufficio n. 633, n. 634 e n. 741 rispettivamente del 27 aprile, 27 aprile e 13 maggio 1976;

Visto altresì che il dott. Cuicchi Cesare, classificatosi nella graduatoria generale al quinto posto, ha rinunziato alla eventuale nomina per la condotta di Castelplanio, come risulta dalla dichiarazione prodotta dallo stesso dott. Cuicchi in data 18 maggio 1976;

Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Cuicchi alla eventuale nomina a titolare della condotta di Castelplanio la stessa deve essere assegnata al dott. Montali Rolando che segue in graduatoria lo stesso dott. Cuicchi;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle condotte tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato nelle domande di ammissione al concorso prodotte dai succitati candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Al dott. Diotalevi Virgilio è assegnata la 2ª condotta di Senigallia.

Al dott. Campodonico Bruno è assegnata la condotta unica di Filottrano.

Al dott. Montali Rolando è assegnata la condotta consorziale di Castelplanio.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Ancona, addì 31 maggio 1976

*Il veterinario provinciale*: PIERSIMONI

**(7060)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

### Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Sciacca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1243 del 15 febbraio 1975, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Caracappa Calogero, nato a Sciacca il 15 giugno 1948 . . punti 56,047 su 120
2. Lo Presti Giuseppe, nato a Siculiana il 6 aprile 1951 . . » 54,000 »
3. Pennisi Leonardo, nato ad Acireale l'8 settembre 1946 . . . » 44,000 »
4. Borsellino Stefano, nato a Cattolica Eraclea il 21 luglio 1950 . . . » 42,141 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 3 giugno 1976

*Il veterinario provinciale*: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 762 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caracappa Calogero, nato a Sciacca il 15 giugno 1948, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 3 giugno 1976

*Il veterinario provinciale*: SORCE

**(7061)**

## OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

### Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

**(7492)**

## OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CHIUSI

### Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiusi (Siena).

**(7377)**

## ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di recupero funzionale e rieducazione motoria;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

**(7380)**

## OSPEDALE «S. VINCENZO E S. MICHELE» DI CAMAIORE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camaiore (Lucca).

**(7320)**

## ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA E STABILIMENTI RIUNITI» DI FIRENZE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo (a tempo pieno) addetto ai reparti ospedalieri di Careggi (ad eccezione di quelli inseriti negli stabilimenti di Maternità, Monna Tessa, Villa Ognissanti e Ponte nuovo) per complessivi 1170 posti-letto. Al suddetto primariato è pure annessa attualmente la scuola per tecnici di radiologia;

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia;

tre posti di assistente di medicina;

quattro posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di cardiologia;

cinque posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

sette posti di assistente anestesista;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di ricerche cliniche;

un posto di assistente del centro trasfusione sangue;

un posto di assistente di ematologia addetto al centro per la diagnosi e cura dell'emofilia (aggregato alla divisione di ematologia);

un posto di ispettore sanitario;

due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

**(7371)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. M. LANCISI» DI ANCONA

**Concorso a due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

**(7323)**

## OSPEDALE «CAV. R. APICELLA» DI POLLENA TROCCHIA

**Concorso ad un posto di assistente cardiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

**(7324)**

## OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI CARBONARA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

**(7321)**

## CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

**Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone).

**(7322)**

## OSPEDALE DI MACERATA

**Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

**(7374)**

## ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di A.E.R. sezione roentgenterapia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di A.E.R. sezione roentgenterapia presso l'istituto « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (reparto personale) dell'ente in Roma.

**(7372)**

## OSPEDALE DI GROSSETO

**Concorso a due posti di assistente ortopedico-traumatologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

**(7376)**

## OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

**Concorso ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Faenza (Ravenna).

**(7378)**

## OSPEDALE CIVILE DI MONDOVÌ

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di guardia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di guardia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

**(7470)**

## OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

**Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

**(7375)**

## OSPEDALE DEGLI INFERMI DI NARNI

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Narni (Terni).

**(7373)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1976, n. **11.**
**Interventi nel settore zootecnico.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento, nel quadro dei provvedimenti urgenti per il rilancio delle attività economiche, attua gli interventi di cui alla presente legge allo scopo di contribuire in maniera determinante allo sviluppo della zootecnia per il significato che essa assume ai fini della crescita dell'economia generale, della valorizzazione delle risorse territoriali, della salvaguardia del territorio, del mantenimento e consolidamento della occupazione degli addetti in condizioni sociali e di lavoro comparabili a quelle degli altri settori produttivi.

Art. 2.

Al fine di promuovere il consolidamento e lo sviluppo della zootecnia, possono essere ammessi a finanziamento:

*a*) le opere di miglioramento fondiario attuate con la finalità di ripristinare ed elevare l'efficienza produttiva dei prati e dei pascoli, ivi comprese le operazioni di concimazione e quelle tendenti alla modifica ed al miglioramento della composizione floristica;

*b*) gli impianti irrigui su aree a prevalente indirizzo foraggero;

*c*) la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei fabbricati con le relative pertinenze occorrenti per l'allevamento del bestiame, incluse le attrezzature complementari, nonchè, quando le iniziative siano promosse da agricoltori associati per la conduzione in comune delle loro imprese zootecniche, gli alloggi per il personale addetto. Le iniziative di cui alla presente lettera, quando riguardino investimenti nel settore della produzione della carne della specie bovina, sono subordinate alla condizione che l'equivalente del 50 per cento del quantitativo di alimenti consumati sia prodotto dall'azienda. Per specie diverse da quella bovina tale aliquota è ridotta al 30 per cento;

*d*) la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e quella interna ai pascoli;

*e*) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti atti alla macellazione, conservazione e vendita delle carni;

*f*) le opere di approvvigionamento dell'acqua potabile e di allacciamento dell'energia elettrica al servizio di aziende prevalentemente zootecniche;

*g*) la costruzione di impianti fissi atti ad agevolare le operazioni di trasporto del latte e dei foraggi;

*h*) l'acquisto di aree per la costruzione di edifici per usi zootecnici.

Per la realizzazione delle iniziative sopra citate, possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile o, in alternativa, contributi negli interessi sui mutui concedibili per l'intera spesa ritenuta ammissibile, quando le iniziative siano promosse da coltivatori diretti proprietari, affittuari, mezzadri e coloni che esercitano o eserciteranno a seguito della realizzazione dell'iniziativa nel loro ambito aziendale l'attività zootecnica a titolo prevalente. Ove quest'ultima condizione non sussista, la misura minima e massima del contributo in conto capitale è ridotta rispettivamente al 30 per cento e al 40 per cento. Qualora le iniziative siano promosse da coltivatori diretti proprietari, affittuari, mezzadri e coloni, titolari di azienda, associati per la conduzione in comune delle loro imprese zootecniche, sulla parte di spesa non coperta da contributi in conto capitale può essere concesso il contributo in conto interessi;

2) contributi in conto capitale in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore all'85 per cento della spesa ritenuta ammissibile quando le iniziative interessino una pluralità di aziende diretto-coltivatrici o lo sviluppo di ampi territori ad indirizzo foraggero e siano promosse da enti di diritto pubblico che per statuto operano in campo agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, dalla Federazione provinciale allevatori, società cooperativa a r.l. con sede in Trento, dalle società costituite per la conduzione delle malghe, dai comuni proprietari di pascoli.

I contributi in conto interessi di cui al presente articolo vengono erogati sui mutui della durata massima di anni venti con le modalità previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

Art. 3.

Al fine di promuovere nel settore zootecnico livelli di meccanizzazione efficienti in funzione delle situazioni aziendali ed ambientali e di migliorare le condizioni di lavoro degli addetti, nonchè di ridurre i costi di produzione, sono ammessi a finanziamento gli acquisti di macchine ed attrezzi per la coltivazione, la raccolta, la trasformazione e la conservazione di foraggi, con esclusione delle trattrici.

Per gli acquisti di cui al comma precedente possono essere concessi ai coltivatori diretti proprietari, affittuari, mezzadri e coloni contributi in conto capitale in misura non superiore al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per gli acquisti di macchine ed attrezzi previsti dal primo comma del presente articolo, effettuati da coltivatori diretti proprietari, affittuari, mezzadri e coloni, titolari di aziende associati per l'uso in comune degli stessi, l'aliquota del contributo può essere elevata fino al 50 per cento e fino al 70 per cento nel caso di acquisto di macchinari per le operazioni di essiccazione dei foraggi, compreso il relativo immobile.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dai precedenti articoli 2 e 3 devono essere presentate all'assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni dal 1976 al 1978 le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Qualora le domande non siano corredate dall'occorrente documentazione, che verrà in tal caso presentata ai sensi del quinto comma, dovrà essere allegata alle domande stesse una relazione sommaria con l'indicazione delle opere da eseguire o degli acquisti da effettuare e dalla relativa previsione di spesa.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, gli uffici dell'assessorato competente provvedono all'istruttoria delle domande. Qualora queste riguardino interventi per la ristrutturazione delle malghe, ai fini dell'istruttoria sarà richiesto il parere della giunta del comprensorio nel cui territorio si intenda realizzare l'iniziativa, semprechè il comprensorio stesso risulti costituito. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente comma gli uffici dell'assessorato predispongono un progetto di programma contenente l'elenco degli interventi da ammettere alle agevolazioni con le relative indicazioni di priorità. Il progetto viene sottoposto all'esame della commissione di cui al sesto comma, la quale formula il programma in via definitiva.

Dopo che gli interessati avranno fornito l'occorrente documentazione, la giunta provinciale provvede, in base al programma di cui al comma precedente, alla concessione dei contributi in conto capitale nonchè alla concessione e contestuale liquidazione dei contributi in conto interessi sui mutui autorizzati con nulla-osta dell'assessore competente. In caso di ne-

cessità i contributi concessi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2 possono essere corrisposti in via anticipata fino alla concorrenza del 30 per cento.

La commissione di cui al quarto comma è nominata dalla giunta provinciale ed è composta:

*a*) dall'assessore cui è affidata la materia dell'agricoltura, che la presiede;

*b*) da un funzionario addetto ai servizi agrari della provincia, designato dall'assessore competente, con funzioni di vicepresidente;

*c*) da un rappresentante designato dalla Federazione provinciale allevatori, società cooperativa a r.l. con sede in Trento;

*d*) da un rappresentante designato dal Consorzio dei caseifici sociali del Trentino, società cooperativa a r.l. con sede in Trento;

*e*) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali agricole più rappresentative nell'ambito della provincia;

*f*) il veterinario provinciale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente addetto ai servizi agrari della provincia.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri, e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 5.

Al fine di favorire l'ulteriore razionalizzazione nel settore dei caseifici sociali e di perequare i loro costi di produzione e allo scopo di valorizzare le risorse foraggere dei pascoli alpini, possono essere concessi contributi in conto capitale sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile:

*a*) per le operazioni di raccolta, trasporto, analisi, commercializzazione del latte e dei suoi derivati;

*b*) per la gestione dei caseifici sociali che abbiano realizzato o abbiano in corso significative operazioni di concentrazione;

*c*) per la conduzione delle malghe.

Le spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) devono essere previste in programmi del Consorzio dei caseifici sociali del Trentino, società cooperativa a r.l. con sede in Trento e quelle di cui alla precedente lettera *c*) in programmi della Federazione provinciale allevatori, società cooperativa a r.l. con sede in Trento.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi al Consorzio dei caseifici sociali del Trentino, rispettivamente alla Federazione provinciale allevatori, anche per le attività svolte nel corso del 1975.

Le domande per ottenere i contributi di cui al presente articolo vanno presentate all'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura, che provvede alla loro istruttoria.

I contributi concessi possono essere corrisposti in via anticipata fino alla concorrenza del 50 per cento.

Art. 6.

Al fine di favorire una completa utilizzazione delle risorse foraggere esistenti in provincia, può essere concesso, a partire dell'annata agraria 1975-76, a favore di coltivatori diretti singoli od associati un premio per ogni ettaro di terreno incolto od abbandonato che venga riportato alle migliori condizioni produttive, semprechè i richiedenti si impegnino alla sua coltivazione per la durata di tre anni e a condizione che le produzioni ottenute vengano utilizzate per l'alimentazione animale nell'ambito del territorio provinciale.

Il premio di cui al comma precedente viene concesso in tre anni in ragione di L. 70.000 ad ettaro per il primo anno e di L. 40.000 ad ettaro per il secondo e il terzo anno.

Il premio sarà concesso e corrisposto sulla base di elenchi compilati dall'assessorato cui è affidata la materia della agricoltura, su segnalazione degli aventi diritto, da parte dei comprensori. Gli elenchi dovranno riportare l'ammontare del premio riferito a ciascuno degli aventi diritto.

Art. 7.

Al fine di incoraggiare il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico possono essere concessi, con le modalità di cui all'art. 16, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in conto interessi sui prestiti ad ammortamento non superiore ai cinque anni che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario potranno concedere ad aziende agricole od associate per l'acquisto di bestiame da riproduzione e di attrezzature zootecniche.

Le domande per ottenere i prestiti di cui al comma precedente, vanno indirizzate agli enti e istituti di credito tramite l'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura che provvederà all'istruttoria.

L'inoltro delle domande agli istituti ed enti di credito avverà con nulla-osta dell'assessore competente. La concessione e liquidazione del contributo in conto interessi sarà disposta dalla giunta provinciale.

Art. 8.

Al fine di incoraggiare il mantenimento del patrimonio zootecnico, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo di acquisto ad aziende agricole singole od associate per la reintegrazione di bestiame da riproduzione e da ingrasso che si sia dovuto distruggere senza possibilità di utilizzo per l'alimentazione, esclusi i casi per i quali vigenti disposizioni prevedano comunque un intervento a carico di pubbliche amministrazioni.

Le domande per ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate dal verbale di distruzione rilasciato dalla autorità competente e della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto, vanno presentate all'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura che provvede alla loro istruttoria.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, secondo comma, numeri 1) e 2) della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 3.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore a L. 2.000.000.000.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 2, secondo comma, n. 1), della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1996.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati negli anni di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 13.

Per la concessione dei premi previsti dall'art. 6 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

I fondi di cui al presente articolo se eventualmente non impegnati negli anni di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 15.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 8 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 16.

Alla copertura dell'onere di L. 5.140.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975. Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 2960 - Cat. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . | L. | 1.000.000 |
| Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . | » | 5.140.000.000 |
| Totale variazioni in diminuzione | L. | 5.141.000.000 |

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 50 - Cat. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . | L. | 1.000.000 |
| Cap. 4410 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per promuovere il consolidamento e lo sviluppo della zootecnia . . . | » | 3.300.000.000 |
| Cap. 4411 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi per promuovere il consolidamento e lo sviluppo della zootecnia . . . . | » | 100.000.000 |
| Cap. 4412 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzi per la coltivazione, la raccolta, la trasformazione e la conservazione di foraggi . | » | 500.000.000 |
| Cap. 4413 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione in conto capitale per gli interventi a favore del settore dei caseifici sociali e per la conduzione delle malghe . . | L. | 1.000.000.000 |
| Cap. 4414 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa per la corresponsione di premi per incrementare l'utilizzazione delle risorse foraggere . . . . . . . . . . . | » | 100.000.000 |
| Cap. 4415 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti assunti per il miglioramento del patrimonio zootecnico . . . . . | » | 100.000.000 |
| Cap. 4416 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per l'incremento del patrimonio zootecnico mediante la reintegrazione del bestiame | » | 40.000.000 |
| Totale variazioni in aumento . . . | L. | 5.141.000.000 |

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

---

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1976, n. **12**.
**Interventi a favore della piccola e media industria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

NUOVI PROVVEDIMENTI PER L'APPRESTAMENTO DI AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 1.

Al fine di promuovere il rilancio dell'economia agevolando lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti del settore di produzione secondario e l'ampliamento delle attività esistenti, la giunta provinciale, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore, acquisisce od acquisisce ed appresta, o eventualmente appresta, aree per impianti produttivi, comprese quelle destinate agli insediamenti di singole unità aziendali, ed aliena le stesse o ne concede il diritto di superficie a tempo determinato o indeterminato a società ed a privati esercenti attività produttive, secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 2.

La giunta provinciale provvede ad approvare annualmente, entro il mese di marzo, i programmi insediativi, contenenti l'indicazione delle aree per impianti produttivi da realizzare. Detti programmi devono essere resi noti ai comprensori, ove costituiti, i quali possono presentare, entro i successivi trenta giorni, le loro osservazioni.

Le opere, ivi comprese le acquisizioni indicate nei programmi approvati in via definitiva, sono dichiarate ad ogni effetto di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti ai sensi del titolo terzo della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

L'acquisizione del terreno destinato ad area per impianti produttivi in base ai programmi definitivi può avvenire anche a trattativa privata.

Art. 3.

La giunta provinciale, in quanto necessario, provvede alla sistemazione generale delle aree per impianti produttivi per l'adattamento a tale utilizzo ed all'apprestamento di adeguate attrezzature tecniche e sociali.

Nelle spese di sistemazione possono essere comprese quelle di progettazione e di collaudo delle opere.

Art. 4.

L'alienazione delle aree o la concessione del diritto di superficie ai soggetti indicati nell'art. 1 viene disposta dalla giunta provinciale, su domanda corredata da una relazione tecnico-finanziaria circa l'opera e gli impianti da realizzare, da una planimetria, nonchè da una relazione riguardante gli investimenti finanziari, il tipo e la qualità dell'azienda, nonchè la manodopera, suddistinta per qualifiche, che si intende occupare.

Il corrispettivo per l'alienazione delle aree o per la concessione del diritto di superficie non può essere inferiore:

*a*) rispettivamente al 50 e al 30 per cento del costo del terreno comprese le eventuali opere di urbanizzazione primaria, ma escluse le strade di adduzione e di penetrazione, e le eventuali infrastrutture speciali, quali raccordi ferroviari, elettrodotti, acquedotti e fognature industriali, nelle località situate nei comprensori della valle dell'Adige e della Vallagarina, ad altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

*b*) al 20 per cento del costo del terreno, comprese le eventuali opere di urbanizzazione primaria, ma escluse le strade di adduzione e di penetrazione, e le eventuali infrastrutture speciali, quali raccordi ferroviari, elettrodotti, acquedotti e fognature industriali, nelle restanti località del territorio provinciale.

I limiti di cui alla lettera *a*) del comma precedente possono essere ridotti rispettivamente al 30 e al 20 per cento, e quello di cui alla lettera *b*) al 10 per cento, in caso di breve durata del diritto di superficie concesso ovvero qualora si tratti di iniziative tali da costituire, per la loro entità ed importanza, nonchè per il notevole incremento di occupazione di manodopera, un valido apporto all'industrializzazione della zona interessata.

Art. 5.

La domanda di cui al primo comma del precedente art. 4 deve essere trasmessa tramite il comune interessato, che allegherà il proprio parere. Il comune deve trasmettere alla provincia la domanda corredata del proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

In sede di acquisizione del diritto di proprietà o di superficie i soggetti interessati devono impegnarsi a rispettare le clausole che la giunta provinciale deve richiedere in ordine alle garanzie per l'occupazione di manodopera, all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni ed i sindacati di categoria per i rispettivi settori, al rispetto delle norme sulla prevenzione dello inquinamento atmosferico ed idrico, agli obblighi sindacali previsti dalle vigenti norme, ivi compresa la realizzazione dei servizi destinati agli impieghi sociali e sindacali, all'assistenza ed al ristoro delle maestranze, nonchè all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Tali impegni dovranno essere definiti in apposite convenzioni, da stipularsi tra la giunta provinciale e l'acquirente o superficiario, nelle quali dovranno essere stabilite altresì le sanzioni per l'inosservanza degli impegni stessi, ivi compreso, nei casi di maggiore gravità, il recupero da parte della provincia delle aree alienate, rispettivamente la decadenza dalla concessione del diritto di superficie e la conseguente estinzione del diritto medesimo.

In caso di concessione del diritto di superficie, le relative convenzioni dovranno fissare altresì i criteri per la determinazione del corrispettivo per l'eventuale successiva alienazione al superficiario del diritto di proprietà dell'area; qualora il diritto di superficie sia concesso a tempo determinato, le convenzioni dovranno inoltre contenere i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione nonchè le modalità secondo le quali si procederà eventualmente ad indennizzare il superficiario, alla scadenza della concessione, per le opere realizzate.

L'acquirente delle aree, rispettivamente il superficiario, non possono cedere i diritti acquisiti, nè costituire comunque diritti reali a favore di terzi sulle aree medesime, senza il preventivo nulla-osta della giunta provinciale. La concessione di tale nulla-osta è in ogni caso subordinata all'assunzione da parte del nuovo titolare di impegni analoghi a quelli contenuti nelle convenzioni di cui ai precedenti commi.

La giunta provinciale può impugnare avanti l'autorità giudiziaria ordinaria con azione di annullamento i contratti produttivi di effetti reali stipulati senza il previo nulla-osta di cui al comma precedente.

Art. 6.

Le zone edificatorie delle aree per impianti produttivi vanno riservate all'insediamento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.

I beneficiari debbono mantenere tale destinazione fin tanto che non venga meno la corrispondente destinazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore.

Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel libro fondiario ad istanza della giunta provinciale e del beneficiario.

Art. 7.

Le strade di adduzione e quelle di penetrazione alle nuove aree per impianti produttivi sono equiparate, ai fini della classificazione, alle strade provinciali.

Art. 8.

Le aree comuni, destinate a pubblici servizi, esistenti tra le aree infrastrutturate, e le eventuali infrastrutturazioni speciali, potranno essere cedute, anche a titolo gratuito, dalla giunta provinciale ai comuni o ai consorzi di manutenzione delle aree comuni e di gestione delle infrastrutture.

Art. 9.

Il ricavato delle vendite dei terreni e della concessione del diritto di superficie, di cui al precedente art. 4, deve essere reimpiegato dalla giunta provinciale secondo le disposizioni del presente capo.

Art. 10.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

*Capo II*

MODIFICHE E ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 1972, N. 25, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI PER NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.

Art. 11.

L'art. 6 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo terzo della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

Il provvedimento di concessione del concorso approva anche il relativo progetto per le realizzazioni di cui all'art. 2 ed implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ».

Art. 12.

L'art. 8 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, è sostituito dal seguente:

« All'atto del trasferimento delle aere o della concessione del diritto di superficie a tempo determinato o indeterminato ai soggetti interessati, gli enti beneficiari devono richiedere l'impegno di rispettare le clausole che saranno stipulate in ordine alle garanzie per l'occupazione della manodopera, all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni e i sindacati di categoria per i rispettivi settori, al rispetto delle norme sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico, nonchè agli obblighi sindacali previsti dalle norme vigenti con particolare riguardo alle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Tali impegni dovranno essere definiti in apposite convenzioni, da stipularsi tra gli enti beneficiari e l'acquirente o superficiario, nelle quali dovranno essere stabilite altresì le sanzioni per l'inosservanza degli impegni stessi, ivi compreso, nei casi di maggiore gravità, il recupero da parte degli enti delle aree alienate, rispettivamente la decadenza dalla concessione del diritto di superficie e la conseguente estinzione del diritto medesimo.

In caso di concessione del diritto di superficie, le relative convenzioni dovranno fissare altresì i criteri per la determinazione del corrispettivo per l'eventuale successiva alienazione al superficiario del diritto di proprietà dell'area; qualora il diritto di superficie sia concesso a tempo determinato, le convenzioni dovranno inoltre contenere i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione nonchè le modalità secondo le quali si procederà eventualmente ad indennizzare il superficiario, alla scadenza della concessione, per le opere realizzate.

L'acquirente delle aree, rispettivamente il superficiario, non possono cedere i diritti acquisiti, nè costituire comunque diritti reali a favore di terzi sulle aree medesime, senza il preventivo nulla-osta della giunta provinciale e dell'ente beneficiario. La concessione di tali nulla-osta è in ogni caso subordinata all'assunzione da parte del nuovo titolare di impegni analoghi a quelli contenuti nelle convenzioni di cui ai precedenti commi ».

Art. 13.

Dopo l'art. 8 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, è inserito il seguente art. 8-*bis*:

« Il concorso di cui all'art. 3 può essere concesso agli enti indicati all'art. 1 anche per operazioni di mutuo destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

*a*) acquisto di aree, individuate dagli strumenti urbanistici in vigore, da adibire a discarica per cave di porfido;

*b*) costruzione, ricostruzione o sistemazione di strade ed elettrodotti al fine di consentire la razionale coltivazione di cave o gruppi di cave di porfido.

Nelle spese di cui al comma precedente possono essere incluse anche quelle per imposte e notarili di trasferimento.

Si applicano gli articoli 4, 5 e 6 della presente legge ».

Art. 14.

Per la concessione del concorso di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, come modificata dal presente capo, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non utilizzati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

*Capo III*

MODIFICHE ED ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 1972, N. 26, MODIFICATA CON LEGGE PROVINCIALE 24 AGOSTO 1973, N. 35, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI.

Art. 15.

L'art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese industriali il cui capitale investito, tenuto conto degli investimenti globali per nuovi impianti o per l'ampliamento, rinnovo o conversione di impianti esistenti, in ordine ai quali le agevolazioni sono richieste, non superi complessivamente i 7 miliardi di lire.

Il limite di cui al comma precedente potrà eccezionalmente essere superato nel caso di nuovi insediamenti che costituiscano un valido apporto alla struttura produttiva della zona interessata ovvero in considerazione dell'elevato grado tecnologico degli impianti ».

L'art. 4 della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 35, è abrogato.

Art. 16.

L'art. 4 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare con istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine apposite convenzioni per fissare le modalità da osservarsi nella concessione dei finanziamenti che potranno fruire del concorso provinciale ».

Art. 17.

L'art. 5 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Le domande devono essere presentate alla provincia autonoma, corredate da una dettagliata relazione tecnico-economica, dal programma degli investimenti, nonchè da programmi impegnativi in ordine al raggiungimento ed al mantenimento dei livelli occupazionali e da dichiarazioni relative agli altri impegni previsti nei commi terzo e quarto del precedente art. 3.

Le domande intese ad ottenere il concorso di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 devono essere presentate tramite l'istituto mutuante ».

Art. 18.

L'art 6 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Il concorso ed il contributo di cui all'ar. 1 sono concessi con deliberazione della giunta provinciale, nella quale vengono stabilite anche le condizioni cui si dovranno attenere i beneficiari in ordine ai livelli occupazionali.

La liquidazione seguirà ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione del programma degli investimenti e delle altre condizioni stabilite nell'atto di concessione.

In sede di liquidazione si provvederà ad una proporzionale riduzione del concorso o contributo, qualora l'ammontare degli investimenti accertati risulti inferiore a quello programmato.

Il concorso di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 viene corrisposto direttamente all'istituto mutuante ».

Art. 19.

Dopo l'art. 6 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, è inserito il seguente art. 6-*bis*:

« Il concorso ed il contributo di cui all'art. 1 saranno revocati qualora venga accertata l'inadempienza degli impegni assunti dai beneficiari in ordine ai livelli occupazionali ».

Art. 20.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, come modificata con legge provinciale 24 agosto 1973, n. 35, e dal presente capo, è autorizzato il limite di impegno di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

*Capo IV*

NUOVO STANZIAMENTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DEL « CENTRO TECNICO-FINANZIARIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - TECNOFIN TRENTINA S.P.A. ».

Art. 21.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del « Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina S.p.a. », di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza di L. 3.500.000.000.

Per i fini di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 3.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

### *Capo V*

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 GENNAIO 1975, N. 17, CONCERNENTE « COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA E TECNICA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICO-FINANZIARIE » ED ULTERIORI FORME DI INTERVENTO.

Art. 22.

I finanziamenti previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, possono essere concessi anche ad imprese individuali o a carattere associativo, ivi comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che subentrino nella proprietà o nella gestione di aziende.

Art. 23.

Alle cooperative di produzione e lavoro di cui al precedente art. 22 la giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, può concedere un contributo per le spese di avvio della nuova gestione dell'azienda nella misura massima di L. 2.000.000 per ogni socio.

Art. 24.

La giunta provinciale può concedere contributi straordinari a favore di associazioni costituite fra cooperative, per l'assistenza tecnica, amministrativa e mercantile da esse prestata alle cooperative di cui al precedente articolo.

Art. 25.

Le richieste relative al contributo di cui al precedente art. 23 dovranno essere presentate all'assessorato competente, e dovranno precisare i programmi della nuova gestione, il numero dei soci della cooperativa nonchè il numero dei dipendenti.

Le richieste dovranno essere corredate da:

*a*) atto costitutivo e statuto della cooperativa;

*b*) dichiarazione che il numero dei soci e dei dipendenti non verrà ridotto nell'arco di un triennio e che nei confronti di questi ultimi verranno applicati i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali ed aziendali di lavoro.

Le associazioni di cui all'art. 24 dovranno produrre domanda all'assessorato competente, corredata da una relazione sulle attività che le stesse intendono svolgere per l'assistenza da prestare a favore delle cooperative nonchè da un preventivo di spesa.

Alla domanda dovranno essere allegati altresì l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione.

Art. 26.

Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, ed all'art 22 del presente capo, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 23 e 24 è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 annui per la durata di anni tre a partire dall'esercizio finanziario 1975. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 250.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

### *Capo VI*

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 24 AGOSTO 1973, N. 32, MODIFICATA CON LEGGE PROVINCIALE 6 SETTEMBRE 1974, N. 21, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI PER L'UTILIZZO DEL GAS METANO IN PROVINCIA.

Art. 27.

Per i fini di cui al capo primo della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 32, modificato con legge provinciale 6 settembre 1974, n. 21, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

### *Capo VII*

INTEGRAZIONE DEL FONDO RISCHI DEL CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED ESTENSIONE DELLE GARANZIE A FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE.

Art. 28.

La giunta provinciale è autorizzata ad integrare ulteriormente il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi del capo primo della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

Art. 29.

Il consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento è autorizzato ad utilizzare il fondo rischi anche per prestare garanzie sussidiarie per finanziamenti a medio e lungo termine, concessi da istituti abilitati, per l'ampliamento, il rinnovo o la conversione di impianti esistenti di piccole e medie imprese industriali.

La giunta provinciale potrà emanare proprie direttive in ordine ai criteri da seguire per la concessione di dette garanzie.

Il consorzio dovrà trasmettere annualmente, entro il mese di marzo, al consiglio ed alla giunta provinciale una relazione sulle garanzie prestate nell'anno precedente.

Art. 30.

Per i fini di cui ai precedenti articoli 28 e 29 è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 70 milioni per la durata di anni cinque a partire dall'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

### *Capo VIII*

INTERVENTI A FAVORE DEL CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE.

Art. 31.

Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, modificata con legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di L. 80.000.000 annui per la durata di anni cinque a partire dall'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

### *Capo IX*

INTEGRAZIONE DEL FONDO SPECIALE DI GARANZIA PER ANTICIPAZIONI A FAVORE DI IMPRESE ASSOCIATE AL CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Art. 32.

La giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo secondo della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

### *Capo X*

PROVVIDENZE PER L'INDUSTRIA ESTRATTIVA

Art. 33.

Al fine di promuovere, agevolare e stimolare l'attività del settore estrattivo, la provincia autonoma può:

a) eseguire studi, ricerche, prove tecniche e analisi per la valorizzazione delle risorse minerarie ed il miglioramento dei processi estrattivi e di trattamento, nonchè per migliorare gli ambienti e le condizioni di lavoro;

b) svolgere azioni promozionali e pubblicitarie, anche mediante partecipazione a fiere e mostre;

c) concedere contributi sulle spese per ricerche minerarie;

d) concedere contributi ad imprese esercenti attività estrattiva nel settore del porfido, dei marmi e delle pietre ornamentali, per dotare le cave ed i relativi impianti di energia elettrica ed acqua e per l'allestimento di servizi sociali aziendali, destinati all'assistenza, all'igiene, al ricovero ed al ristoro delle maestranze ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Art. 34.

Le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente possono essere affidate, con deliberazione della giunta provinciale, ad istituti, enti, cooperative ed associazioni operanti nel settore, ai quali la provincia rifonderà in tutto o in parte le spese sostenute.

Art. 35.

I contributi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 33 sono concessi in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi di cui alla lettera d) del predetto articolo possono essere concessi fino alla misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora si tratti di attività estrattive localizzate su terreni di proprietà comunale e gestite dai richiedenti con rapporto di affitto. In tal caso la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte del beneficiario, di provvedere alla manutenzione anche straordinaria delle opere realizzate nonchè alla condizione che le opere medesime, sulla base di apposita pattuizione fra comune e beneficiario, rimangano alla scadenza del contratto di affitto in proprietà al comune stesso senza oneri a suo carico.

Art. 36.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale in carta legale, corredate da una relazione nonchè dal progetto delle opere o dal programma di ricerca, con relativo preventivo di spesa.

Per le realizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente dovrà inoltre essere prodotta la dichiarazione di impegno e la specifica documentazione occorrente in relazione alle condizioni previste al comma medesimo.

Gli uffici dell'assessorato provinciale competente provvederanno all'istruttoria delle domande ed all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 37.

La concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 33 è disposta con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere del consiglio provinciale delle miniere.

Art. 38.

Per i fini di cui al presente capo è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 annui a carico degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

I fondi di cui al comma precedente, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

### *Capo XI*

COPERTURA DEGLI ONERI E VARIAZIONE DI BILANCIO

Art. 39.

Alla copertura dell'onere di L. 7.900.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 10, 14, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 32 e 38 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 40.

Nello stato di previsione della spesa, tabella B, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

| | |
|---|---|
| Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . . | L. 7.900.000.000 |

*In aumento*:

| | |
|---|---|
| Cap. 3220 - Cat. XI (di nuova istituzione). — Spesa per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione della S.p.a. «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento-Tecnofin trentina» . . . | » 3.500.000.000 |
| Cap. 4923 - Cat. X. — Spesa per la concessione di contributi per agevolare nuovi insediamenti industriali (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 25; 12 marzo 1974, n. 3 e 6 settembre 1974, n 13). . . . . . . . | » 200.000.000 |
| Cap. 4921 - Cat. VIII (di nuova istituzione). — Spesa relativa a nuovi provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi . . . . . . . . . . | » 1.000.000.000 |
| Cap. 4925 - Cat. X. — Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in provincia (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 26; 24 agosto 1973, n. 35 e 6 settembre 1974, n. 22) . . . . . . . . . . . | » 400.000.000 |
| Cap. 4930 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa relativa a provvidenze per l'industria estrattiva . . . . . . . . | » 200.000.000 |
| Cap. 4950 - Cat. X. — Integrazione dei fondi di rischio costituiti dai consorzi provinciali di garanzia collettiva fidi in favore delle piccole e medie industrie (legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5 e legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34) | » 70.000.000 |
| Cap. 4591 - Cat. X. — Interventi a favore del consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia (leggi provinciali 7 settembre 1972, n. 20 e 6 settembre 1974, n. 15) . . . . . . . | » 80.000.000 |
| Cap. 4952 - Cat. X. — Fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Trento (legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34) . . . . . . . . . . . | » 500.000.000 |
| Cap. 4953 - Cat. X. — Spesa per la costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico finanziarie (legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17) . . . . . . | » 1.500.000.000 |
| Cap. 4954 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spese per la concessione di contributi alle cooperative di produzione e lavoro che subentrano alle aziende in difficoltà economico finanziarie costituite fra cooperative per gli oneri di assistenza tecnica, amministrativa e mercantile . . . . . . . . . . | » 250.000.000 |
| Cap. 4958 - Cat. X. — Agevolazioni per l'utilizzazione del gas metano in provincia (leggi provinciali 24 agosto 1973, n. 32 e 6 settembre 1974, n. 21) . . . . . . . . . | » 200.000.000 |
| Totale variazioni in aumento . . . | L. 7.900.000.000 |

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 31 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(6115)

## LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 1976, n. 13.

**Determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri della giunta provinciale è attribuita una indennità di carica mensile nelle seguenti misure:

*a*) al presidente della giunta il 50 per cento dell'ammontare mensile dell'indennità spettante ai consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige;

*b*) agli assessori effettivi e supplenti il 30 per cento dell'ammontare mensile dell'indennità spettante ai consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Ai membri della giunta provinciale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizi di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonchè il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina sui mezzi navali.

Spetta inoltre una indennità giornaliera nella seguente misura:

L. 20.000 per i viaggi nel territorio della regione Trentino-Alto Adige;

L. 35.000 per i viaggi nella restante parte del territorio della Repubblica;

L. 45.000 per i viaggi all'estero.

Per i viaggi con durata superiore alle 24 ore, qualora la partenza avvenga dopo le ore 12, l'indennità giornaliera viene ridotta alla metà per il giorno di partenza; pari riduzione si applica alla predetta indennità per il giorno di rientro qualora esso avvenga prima delle ore 12.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore alle 5 ore.

Art. 3.

Ai membri della giunta provinciale è consentito l'uso del proprio automezzo per viaggi da compiere per ragioni del loro ufficio. In tal caso spetta loro l'indennità chilometrica di cui all'art. 7 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7.

Gli interessati devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del loro automezzo.

Art. 4.

Ai membri della giunta provinciale, che non risiedono nel capoluogo, compete il rimborso delle spese sostenute con i mezzi di trasporto in servizio pubblico od il corrispettivo di cui al secondo comma del precedente art. 3 nel caso di uso dell'automezzo privato per raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo di residenza.

Art. 5.

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono stabilite al lordo delle ritenute fiscali, in quanto dovute, e sono corrisposte ai membri della giunta provinciale, con decorrenza dalla data della rispettiva elezione, per tutto il periodo di effettiva durata nelle singole cariche.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1975, salvo quelle previste dall'art. 1 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Per l'anno 1975, ai membri della giunta provinciale è attribuita una indennità di carica mensile nelle seguenti misure:

*a*) al presidente della giunta provinciale L. 300.000;

*b*) agli assessori effettivi e supplenti L. 200.000.

Art. 7.

Al maggior onere annuo di L. 41.000.000 nonchè all'onere «una tantum» di L. 31.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si farà fronte, per l'importo complessivo di L. 72.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dello onere annuo di L. 225.000.000 autorizzato con l'art. 9, primo comma, della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 48.

All'eventuale maggiore onere annuo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, a partire dallo esercizio finanziario 1977, si farà fronte con un'aliquota dello incremento dei proventi di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e saranno predisposti i necessari stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci relativi ai corrispondenti esercizi finanziari.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 marzo 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

**(6116)**

---

## LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1976, n. 14.

**Norme concernenti il personale già dell'Istituto servizio sociale case per lavoratori (I.S.S.C.A.L.) e dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), trasferito alla provincia autonoma di Trento.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 41 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«*Carriera del direttore e dei consiglieri del servizio sociale.*

Il direttore del servizio sociale entra in carriera con la qualifica di consigliere, ma il periodo di permanenza in tale qualifica è di tre anni e sei mesi; la progressione in carriera avviene secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

La progressione in carriera dei consiglieri del servizio sociale avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 41-*bis*».

Art. 2.

Al ruolo speciale 10S dell'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, la proposizione «Per il posto di direttore del servizio sociale» è sostituita dalla seguente:

«Per i posti di direttore e di consigliere del servizio sociale».

**Art. 3.**

Il personale di ruolo dei soppressi Istituto servizio case per lavoratori (I.S.S.C.A.L.) e Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), trasferito alla provincia autonoma di Trento, è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1975, nei ruoli provinciali, anche in soprannumero nelle qualifiche, secondo la tabella di equiparazione, costituente l'allegato *A* della presente legge.

Art. 4.

All'atto dell'inquadramento il personale immesso nei ruoli, carriere, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione, conserva l'anzianità giuridica ed economica goduta nella qualifica di provenienza, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Qualora il personale di cui al comma precedente sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiori a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale d'inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui al presente articolo, gli aumenti periodici biennali inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

Al personale con qualifica di capo sezione, se più favorevole, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera direttiva, agli effetti della progressione di carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

Al personale della carriera di concetto cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due qualifiche preesistenti nel regolamento degli enti di provenienza, sarà attribuita, nella nuova posizione, la prima o la seconda classe di stipendio, secondo che l'interessato provenga dalla prima o dalla seconda delle qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o, se più favorevole, sarà attribuita la classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali.

Al personale con qualifica di segretario di prima, seconda e terza classe, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 41, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, 44 e 46 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

All'atto dell'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo.

Art. 5.

Nel quadro G.5 del ruolo speciale degli assistenti sociali, allegato alla legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, sono istituiti due posti della carriera direttiva con la qualifica di consigliere del servizio sociale.

**Art. 6.**

Al maggiore onere annuo di L. 30.000.000 nonchè all'onere «una tantum» di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte, per l'importo complessivo di L. 40.000.000, con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 3 500.000.000 autorizzato con l'articolo 21 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 aprile 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO *A*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

| Nuovo ruolo e qualifica | | Ruolo e qualifica di provenienza |
|---|---|---|
| RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI | | RUOLO TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE I.S.S.C.A.L.<br>RUOLO SERVIZIO SOCIALE I.S.E.S. |
| *Carriera direttiva*: | | *Carriera direttiva*: |
| Direttore di sezione del Servizio sociale | par. 307 | Capo Sezione |
| *Carriera di concetto*: | | *Carriera di concetto*: |
| Assistente sociale capo | par. 370 | Segretario capo |
| Assistente sociale principale | par. 302<br>par. 260 | Segretario principale<br>Primo segretario |
| Assistente sociale | par. 227 | Segretario di prima classe<br>Segretario di seconda classe<br>Segretario di terza classe |
| RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI | | RUOLO TECNICO DELL'I.S.E.S. |
| *Carriera di concetto*: | | *Carriera di concetto*: |
| Geometra principale | par. 302<br>par. 260 | Segretario principale<br>Primo segretario |

(6117)

# REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1976, n. 16.

**Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto delle tasse*

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa annessa alla presente legge, adottati dalla regione Molise nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, sono soggetti, nella misura indicata nella tariffa stessa, alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Molise con la legge 16 febbraio 1972, n. 12.

Art. 2.

*Termine di pagamento*

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tale formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità superi l'anno, sono soggetti ad una tassa annuale, da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è emesso.

Art. 3.

*Modalità di pagamento*

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono in modo ordinario con versamento sul c/c postale n. 6/6470 intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma (tasse sulle concessioni regionali per la regione Molise).

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati relativi all'ultimo censimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

*Riscossione coattiva*

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

*Effetto del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali*

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

*Sanzioni*

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a L. 2000.

Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggeto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

*a*) in una soprattassa del 10 % della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

*b*) in una soprattassa del 20 % della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

*Interessi moratori*

Sulle somme dovute dai contribuenti alla regione Molise a titolo di tasse sulle concessioni, nonchè su quelle pagate da contribuenti medesimi e ritenute non dovute a seguito di provvedimenti in sede amministrativa e giudiziaria, si applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità previste dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147.

Art. 8.

*Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie*

La competenza ad accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali è attribuita, oltre che agli uffici di cui all'art. 14 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2, anche ai funzionari, impiegati e militari menzionati nelle disposizioni legislative statali in materia di tasse sulle concessioni governative.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario nella percentuale ad esso attribuita.

Art. 9.

*Decadenza, prescrizioni e rimborsi*

L'accertamento delle violazioni alle norme del titolo III della legge 16 febbraio 1972, n. 2, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 10.

*Rinvio alle leggi dello Stato*

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2, si applicano le norme di leggi statali disciplinanti le tasse sulle concessioni governative.

Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni previste dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

Art. 11.

*Abrogazioni di norme regionali*

Sono abrogate le norme concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali contenute nella legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2, che non siano compatibili con le norme della presente legge.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 13 maggio 1976

D'UVA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1976, n. **17**.
**Disposizioni sulle farmacie rurali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 1° *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 2.500.000 annue per popolazione fino a 1000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per popolazione da 1001 a 2000 abitanti;
L. 1.500.000 annue per popolazione da 2001 a 3000 abitanti.

L'indennità di cui al precedente comma è aumentata del 20 % per la durata di cinque anni quando si tratti di nuova farmacia aperta in località sede di centro socio-sanitario di distretto, previsto dal piano regionale, che risulti sprovvisto di servizio farmaceutico.

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato, in relazione alla popolazione, nella misura delle indennità stabilite dai comma precedenti a favore dei farmacisti rurali, maggiorate del 20 % e ridotte della quota dovuta dal comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3000 abitanti, o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo e per i soggetti di cui al primo comma che esplichino attività lavorativa alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.

Art. 2.

L'indennità di gestione prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221, è fissata in L. 300.000 annue.

**Art. 3.**

I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aspiranti all'indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ciascun biennio, presentare apposita istanza alla giunta regionale corredata da:

1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;

2) un certificato del sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio nel comune o nella frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia.

Per il 1976 l'istanza di cui sopra deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'onere dell'indennità di residenza, detratta la parte posta a carico del bilancio del comune nella misura prevista dall'art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 221, grava sul bilancio della Regione.

Art. 5.

L'onere del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale graverà sul bilancio della Regione.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 100 milioni, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 1210 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto della regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Isernia, addì 26 maggio 1976

D'UVA

**(7144)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761660)